

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Corteno Golgi riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
 - a. accompagnamento e sorveglianza durante il trasporto degli alunni delle scuole del territorio che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico ed extra-scolastico organizzato ed erogato dal Comune all'utenza iscritta al servizio (che sia gestito direttamente o mediante appalto a ditta esterna);
 - b. servizio di accoglienza e sorveglianza pre – post scuola degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado del territorio;
 - c. assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
 - d. supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
 - e. piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole, aree comunali a verde nonché di altre strutture, spazi ed infrastrutture di utilità pubblica e comune di proprietà dell'Ente, che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
 - f. monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
 - g. supporto e collaborazione con la Polizia municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche.
 - h. attività di pulizia e piccola manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e dei manufatti accessori e funzionali alla loro fruizione, che non necessitano di mezzi ed attrezzature per i quali sono richieste abilitazioni o attestazioni specifiche ("Giornata delle Strade pulite", come definita all'art. 25 12 del Regolamento comunale di regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2024 e ss.mm.ii.);
 - i. attività di pulizia di percorsi vita, sentieristica ed altre aree ad uso pubblico (a titolo esemplificativo, giornate ecologiche).

ART. 3- REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere (l'amministrazione potrà, in relazione alla particolarità e sensibilità delle attività solidaristiche da svolgersi in qualità di volontario, provvedere a verificare l'attestazione di integrità fisica e morale, a tutela del volontario stesso nonché delle persone che beneficiano della prestazione solidaristica);
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 80 anni (l'amministrazione, in relazione alla tipologia di attività ed alla impossibilità di poter attivare idonea assicurazione per il candidato volontario, potrà e dovrà abbassare l'età massima ammessa a prestare attività di volontariato, dandone adeguata motivazione al candidato volontario).

ART. 4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Di norma entro il 31 gennaio ed il 31 di agosto di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'ente e tramite diffusione dell'informazione sul territorio comunale; potranno quindi essere previste altre diverse date di attivazione da parte dell'Amministrazione comunale debitamente motivate e pubblicizzate - (competenza: Giunta comunale);
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al Responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.
4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.

ART. 5 -NATURA DELL' ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni senza eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

ART. 6 - DISCIPLINARE

1. Per quanto attiene i servizi di volontariato di cui alle lettere da a. a g. dell'art. 2 del presente Regolamento, all'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e i singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare dove venga specificato:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte e che tali prestazioni possono essere interrotte dal volontario per qualsiasi motivazione ed in qualsiasi momento ma con preavviso di 7 giorni;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

b) per i volontari:

- l'attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e ma che può essere interrotta per qualsiasi motivazione ed in qualsiasi momento ma con preavviso di 7 giorni;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

2. Per i servizi di volontariato di cui alla lettera h. dell'art. 2 del presente Regolamento ("Giornata delle strade pulite"), lo svolgimento avverrà secondo un calendario trasmesso all'Amministrazione Comunale, unitamente all'elenco dei partecipanti suddivisi per ogni singola strada VASP. L'individuazione degli interventi di pulizia da realizzare sarà in capo ai volontari stessi, eventualmente rappresentati dal relativo capostrada. L'Amministrazione Comunale, per le attività di cui alle lettere h. ed i dell'art. 2 del presente Regolamento si assumerà gli oneri assicurativi per i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi, dando atto che l'inserimento dei soggetti nell'elenco da trasmettere alla relativa compagnia assicurativa, avverrà sulla base della manifestazione di interesse all'attività di volontariato presentata all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti (preavviso di 7 giorni) il competente Responsabile del settore o ufficio.

2. L' amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

ART. 8 - ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.

2. Nel caso di attività di cui alle lettere da a. a g. dell'art. 2 del presente Regolamento, il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al competente responsabile in caso di cessazione dal servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Per quanto attiene i servizi di cui alle lettere h. ed i. dell'art. 2 del presente Regolamento, ciascun volontario si doterà di idonei DPI in funzione dell'attività da svolgere, ribadendo che, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera h., sono in ogni caso consentite esclusivamente pulizie e piccole manutenzioni ordinarie che non necessitano di mezzi ed attrezzature per i quali sono richieste abilitazioni o attestazioni specifiche.

ART. 9 –RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, potrà rilasciare formali riconoscimenti ai volontari che si sono particolarmente distinti sotto forma di "encomi" rilasciati a firma del Sindaco.

2. Per quanto concerne le attività di volontariato di cui al punto h. dell'art. 2 del presente Regolamento ("Giornata delle Strade pulite"), a fronte del comprovato svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà riconoscere, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento VASP di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2024 e ss.mm.ii., il diritto al rilascio del permesso di transito intercomunale gratuito.

3. Per quanto riguarda le attività di volontariato di cui al punto i. dell'art. 2 del presente Regolamento, a fronte dell'avvenuto svolgimento di tali attività, l'Amministrazione Comunale potrà riconoscere, con gli stessi criteri previsti all'art. 12 del Regolamento comunale di regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2024 e ss.mm.ii., il diritto al rilascio del permesso di transito intercomunale gratuito di cui al suddetto art. 12 del Regolamento VASP.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.